



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2126**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Provincia Autonoma di Trento. Modifica del bando 2011 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1168 di data 27 maggio 2011 concernente la Misura 123/1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli".

Il giorno **07 Ottobre 2011** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss. mm. ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss. mm. ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale dal parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Vista la deliberazione n. 37 del 15 giugno 2007 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - programmazione 2007/2013 – concernente la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome degli stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 e la definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR.

Vista la decisione della Commissione Europea C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013, successivamente modificata con decisione C(2009) 10338 di data 17 dicembre 2009 che ne approva la revisione.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che approva il "Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013", da ultimo modificata con deliberazione n. 231 del 12 febbraio 2010 che ne approva la revisione ed approva la nuova versione (versione IV) del P.S.R. della Provincia Autonoma di Trento.

Vista la Comunicazione della Commissione n. (2006/C 319/01) che definisce gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007/2013.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1168 di data 27 maggio 2011 con la quale sono stati approvati i criteri di finanziamento per l'annualità in corso (2011) relativamente alla misura 123.1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli".

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1934 di data 08 settembre 2011 con la quale è stato posticipato al 15 ottobre 2011 il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto inizialmente fissato al 15 settembre 2011.

Considerato che, relativamente alla presentazione di domande di aiuto concernenti investimenti complessi quali la realizzazione di un nuovo stabilimento, con riguardo

particolare alla parte impiantistica, si riscontra la difficoltà del richiedente di predisporre, entro i termini di presentazione delle domande previsti dai criteri di finanziamento, la documentazione prescritta dal bando, consistente in preventivi dettagliati e relazioni tecnico-economiche volte a valutare gli stessi.

Valutato che le motivazioni a monte di tale difficoltà sono individuabili nei processi decisionali riguardanti gli impianti produttivi che richiedono tempi adeguati sia in funzione delle scelte produttive che dovranno essere poste in essere sia per ricercare fornitori dotati del miglior know-how relativamente a quanto si intende realizzare.

Considerato che, nell'intento di presentare le domande di aiuto complete di tutta la documentazione prescritta dal bando, viene allegata, con riguardo alle considerazioni sopra riportate, una documentazione che riguarda scelte tecnico economiche non ancora completamente maturate che determinano in corso d'opera la presentazione di numerose varianti conseguenti ad un processo di affinamento delle scelte iniziali forzatamente affrettate al fine di rispettare i tempi assegnati.

Ritenuto quindi opportuno, valutato quanto sopra, limitatamente alle domande relative alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi, per investimenti concernenti impianti ed attrezzature produttive, prevedere un intervallo di tempo maggiore, rispetto a quanto disciplinato ora dai criteri di finanziamento per l'annualità in corso (2011), per la presentazione di preventivi e relazioni tecniche a supporto delle scelte sulle tipologie degli impianti produttivi.

Valutato che tale opportunità è contemplata dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) al punto 2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati" ove è previsto che la "documentazione dovrà essere acquisita dall'Autorità di gestione o dal soggetto delegato prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente l'acquisto del bene di cui trattasi, in casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo".

Ritenuto con riferimento a quanto sopra riportato che la documentazione debba comunque essere presentata prima dell'eventuale richiesta di anticipo o della prima richiesta di acconto.

Accertato che, alla data odierna, le domande presentate a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1168 di data 27 maggio 2011 e ss.mm.ii. non attengono alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi e quindi non rientrano nella fattispecie disciplinata da questa deliberazione e conseguentemente non si crea disparità di trattamento tra i richiedenti.

Ritenuto quindi necessario procedere a una integrazione del punto 4.3.4 "Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici" dell'allegato parte integrante della deliberazione sopra citata introducendo l'opportunità per il beneficiario, considerati i tempi necessari alla pianificazione di talune iniziative, di presentare la documentazione prescritta successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque entro i termini indicati dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del MIPAAF.

Valutata altresì la necessità di definire, relativamente a investimenti consistenti nell'acquisto di fabbricati o strutture edili, le modalità di concessione di anticipi ed acconti nonché i termini per la realizzazione dell'iniziativa nel caso di acquisto di beni immobili.

Ritenuto infine opportuno integrare il quinto capoverso del punto 6 "Modalità di finanziamento" dell'allegato di cui sopra prevedendo la possibilità di riconsiderare automaticamente nell'esercizio finanziario successivo le domande, utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse nell'anno di riferimento, e finanziare le stesse in via prioritaria fino ad esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale n. 7/79,
- visti gli atti citati nella premessa,
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1) di integrare il punto 4.3.4 "Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici" dell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1168 di data 27 maggio 2011 come di seguito indicato:

"4.3.4 "Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici"

- a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
- b) tre preventivi di spesa, per ogni singolo bene;
- c) relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato che giustifichi, sulla base di elementi tecnico economici, il preventivo prescelto tra quelli forniti dalle ditte poste in concorrenza; tale relazione non è richiesta qualora l'importo della fornitura non superi i 15.000,00 Euro e si intende scegliere il preventivo di importo inferiore; tale circostanza deve essere dichiarata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Limitatamente alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi, in considerazione della complessità delle scelte concernenti gli impianti produttivi, è ammessa la presentazione della documentazione sopra elencata anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque nei termini previsti dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi",

predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al punto 2.1 – Investimenti materiali realizzati da privati -, ove è previsto che la “*documentazione dovrà essere acquisita dall’Autorità di gestione o dal soggetto delegato prima dell’emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente l’acquisto del bene di cui trattasi, in casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo*”. Qualora s’intenda cogliere tale opportunità si dovrà allegare alla domanda una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato che contenga una descrizione di massima degli investimenti e una quantificazione dei costi che, fatte salve le valutazioni previste in capo all’Amministrazione, rappresenterà la spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo. A seguito della successiva presentazione della documentazione prescritta (preventivi e relazione del tecnico qualificato) l’Amministrazione provvederà a valutare la congruità della spesa ritenuta ammissibile modificandone l’importo nel caso la spesa evidenziata dalla documentazione specifica risulti inferiore.” In ogni caso la documentazione deve essere presentata prima dell’eventuale richiesta di anticipo o della prima richiesta di acconto.

- 2) di prendere atto che, alla data odierna, non sono pervenute domande di contributo per la realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi e che quindi la modifica proposta con questo provvedimento non crea alcuna disparità di trattamento tra i richiedenti.
- 3) di modificare il punto 10.2 “Anticipazioni ed acconti” dell’allegato specificato al punto 1), come di seguito indicato:

10.2 Anticipazioni ed acconti

10.2.1 Anticipi

In caso di **contributo in conto capitale** possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso.

In caso di **contributo annuo a rate costanti**, può essere erogato un anticipo nella misura di due annualità (finanziamento a 10 anni) o 1 annualità (finanziamento a 5 anni).

L’erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Presidente o legale rappresentante attestante la data di inizio lavori e/o il perfezionamento degli acquisti e/o, nel caso di acquisto di fabbricati o strutture edili, l’avvenuto pagamento di almeno un acconto (che può coincidere con la caparra confirmatoria firmata all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita);
- c) garanzia fidejussoria a favore dell’Organismo Pagatore pari al 110% dell’importo liquidato nel caso di aiuti cofinanziati;
- d) garanzia fidejussoria a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell’importo liquidato nel caso di aiuti aggiuntivi.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all’importo per cui è stata richiesta la liquidazione.

10.2.2 Acconti (stati di avanzamento)

Gli acconti (stati di avanzamento) possono essere richiesti relativamente al contributo concesso in conto capitale; possono essere erogati al massimo 2 acconti per lavori in corso d'opera e/o acquisti (compresi gli acconti versati per l'acquisto di fabbricati o strutture edili in corso di realizzazione), tenuto conto dell'eventuale anticipo già liquidato e comunque entro il limite massimo dell'80% del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti (compresi gli acconti versati per l'acquisto di fabbricati o strutture edili in corso di realizzazione) e delle spese tecniche sostenute, accompagnata dalle relative fatture quietanzate con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'Istituto di credito.

Nel rispetto della vigente normativa comunitaria è previsto lo svolgimento di una visita in situ.

- 4) di aggiungere dopo il punto 17.2 "Forniture" dell'allegato di cui al punto 1, il punto 17.2 Bis "Acquisto di beni immobili (terreni, fabbricati o strutture edili)" di seguito indicato:

17.2 Bis Acquisto di beni immobili (terreni, fabbricati o strutture edili)

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione nel caso di acquisto di beni immobili salvo il caso di acquisto di strutture da realizzare per il quale il termine è posticipato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Il termine di avvio si ritiene in ogni caso soddisfatto con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita registrato.

- 5) di sostituire il quinto capoverso del punto 6. "Modalità di finanziamento" dell'allegato specificato al punto 1), con il seguente:

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che le domande verranno riconsiderate automaticamente nell'esercizio finanziario successivo e finanziate in via prioritaria fino ad esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

- 6) di confermare quanto altro disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1168 di data 27 maggio 2011 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1934 di data 08 settembre 2011.

MF